

ORDINANZA n.

data

Interventi urgenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, da attuarsi attraverso la disciplina degli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di alcune aree delimitate della città, nonché di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne.

IL SINDACO

PREMESSO che:

> il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del DLgs 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

> l'art. 50 – comma 5 – del DLgs 18/08/2000 n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di *"interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

> con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *"valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

> il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;

> il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"*;

> il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 conv. L. 27/2012 stabilisce che le *"disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*;

> la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. *Direttiva Bolkestein*) riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i *"motivi d'interesse generale"*, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *"l'ordine*

pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

> la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che:

> con proprie ordinanze n. 11/2013, n. 31/2014, n. 14/2015 e n. 14/2016, in determinati periodi e ambiti territoriali e per le motivazioni nelle stesse esposte, si è disposta l'adozione, in un'ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, di misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private e pubbliche;

> tali provvedimenti sono stati adottati nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla stagione estiva e alla connessa maggiore affluenza di persone concentrata nelle ore serali, allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di gravi atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone;

RILEVATO che:

> anche quest'anno le richieste di intervento delle Forze dell'Ordine sono frequenti e concentrate nelle ore serali e notturne in quanto i fenomeni di turbativa sono favoriti dall'assunzione di bevande alcoliche che fanno indulgere con più facilità alla trasgressione delle comuni regole della convivenza civile;

> in data 21/06/2017 assunta al prot. n. 38499 è pervenuta la relazione di servizio del locale Comando di Polizia Municipale, che riferisce essere state accertate numerose problematiche di consumo di bevande nelle aree esterne ai locali, degrado urbano, ordine pubblico e sicurezza in data 18 giugno 2017 dalle ore 1:00 alle 2:00 circa, nel Centro storico della Città ed in particolare in Via Montebello, Via Calatafimi e in via Paolini;

ATTESO che nella medesima relazione è specificato che:

> all'interno dei locali e nelle prospicienti aree esterne erano presenti numerosi avventori intenti a consumare bevande somministrate dai suddetti pubblici esercizi;

> la permanenza all'aperto di molte persone, nelle adiacenze di pubblici esercizi, in orario notturno, determinava una rumorosità antropica (vociare, schiamazzi ed urla) certamente intollerabile e molesta nei riguardi dei residenti delle abitazioni adiacenti e sovrastanti, con potenziale e grave disturbo al riposo e alla quiete degli stessi;

> i tratti di pavimentazione prospiciente i pubblici esercizi, erano lorde ed impregnate di reflui di bevande, cumuli di rifiuti, mozziconi di sigarette, ecc.;

VISTE le continue e reiterate proteste dei cittadini residenti nei pressi delle zone del Centro Storico e del lungomare che hanno più volte segnalato ripetuti episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo delle stesse, derivanti dal fatto che gruppi di persone, nelle ore serali e notturne di apertura dei pubblici esercizi situati nella zona, sono solite riunirsi all'esterno dei medesimi, sulla pubblica via, e perpetrare schiamazzi notturni;

CONSIDERATO che:

> tali porzioni del territorio rivestono particolare rilevanza sia per l'alta densità abitativa sia per il numero e le tipologie delle attività insediate, costituendo così un luogo ad elevata frequentazione soprattutto nelle ore serali e notturne;

- > tale capacità di attrazione delle zone interessate porta gli avventori a raccogliersi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora;
- > l'esiguità della superficie di somministrazione in rapporto al numero degli avventori dei pubblici esercizi che operano in zona genera, in queste circostanze, il verificarsi di assembramenti che i titolari delle attività non sono in condizione di gestire se non adeguatamente coadiuvati da personale addetto;
- > questi assembramenti oltre a risultare d'impedimento per la circolazione stradale nelle vie interessate e per lo stesso accesso dei residenti alle proprie abitazioni, sono fonte di schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti che arrecano disturbo alla quiete pubblica compromettendo il riposo delle persone ed incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado dei luoghi interessati e del contesto circostante al punto di costituire una vera e propria minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- > nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività si registrano sempre più iniziative promosse all'imprenditoria privata della somministrazione di alimenti e bevande e dell'intrattenimento che, concentrandosi in zone circoscritte hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale e interessi, creando - di fatto - luoghi di aggregazione serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono nelle piazze e nelle strade nei pressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni vocando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;

RILEVATO che:

- > a seguito di plurime riunioni celebrate in Prefettura in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, sono stati decisi ed organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti e che per tali motivi alcuni esercizi della zona sono stati in passato oggetto di provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico ex art. 54 T.U.E.L. e di sospensione della licenza ex art. 100 del TULPS;
- > la disamina di questi episodi, che per lo più attengono a situazioni di sicurezza urbana, ha evidenziato la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra le forze dell'ordine per implementare i servizi di controllo attraverso un dispositivo di prevenzione interforze per i fine settimana nei punti più critici della Città;

PRESO ATTO che:

- > i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;
- > le zone del territorio comunale sopra descritte sono state oggetto, negli anni, di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti e schiamazzi e ad altri comportamenti derivanti dall'aggregazione e stazionamento di persone e avventori richiamati dalla concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- > anche sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti in via continuativa dalle Forze di Polizia, la concentrazione di pubblici esercizi, che favorisce rilevanti aggregazioni di persone, in un'area fortemente circoscritta e urbanisticamente delimitata come la zona del centro storico e nella zona del lungomare caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, rende

difficoltosa l'individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messi in atto dalle stesse, fatti ripetutamente oggetto di segnalazione dei residenti;

RITENUTO che:

- > per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- > tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree del territorio comunale già citate e indicate più specificatamente nel dispositivo del presente atto, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- > il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, vista anche l'imminenza della stagione estiva, con quello compreso tra giugno e ottobre;
- > per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

PRESO ATTO di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 marzo 2015 n. 9633, *"che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione."*;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico;

RILEVATO che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

DATO ATTO che, in ogni caso, è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, anche mediante incontri sia con i titolari/gestori dei maggiori pubblici esercizi della zona interessata sia con le associazioni dei cittadini residenti;

DATO ATTO altresì che:

- > l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata al Prefetto e al Questore di Ascoli Piceno;
- > con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 50 del TUEL così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n. 48;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche:

> è fatto divieto:

1. di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
2. di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

> è fatto obbligo:

3. di prevenire o impedire la consumazione di dette bevande al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
4. di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
5. di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
6. di prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
7. di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

E' altresì vietato, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza;

Le prescrizioni di cui sopra si applicano nel periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza ed il 1 novembre 2017 nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:

- a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battaglia e dalla Banchina di riva del porto;
- b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo.

Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui ai punti 1.e 2. della presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

IL SINDACO
Pasqualino Piunti

Aree individuate dall'ORDINANZA n° ____ del ____/____/2017



